

## Verbale dell'adunanza del 2 aprile 1919

Presiede il Vice Presidente Magaldi. Sono presenti: il Consigliere Delegato Beneduce ed i Consiglieri Verardo e Rosmini.

I. Indennità caro-viveri all'Ispettore Compartimentale Colombo.

Il Consigliere Delegato ricorda che, in occasione della sistemazione del personale dello Istituito, si tenne conto che allo Ispettore Compartimentale Comm. Colombo, fra lo stipendio di L. 10.000 e lo assegno personale di L. 5000 era corrisposta una cifra complessiva annua superiore allo stipendio massimo consentito dalla nuova tabella organica; e quindi, con lettera del 21 ottobre 1918, gli fu comunicato che il suo stipendio veniva aumentato a L. 12.000, e l'assegno personale ridotto a L. 3000.

Il Colombo chiese, allora, schiarimenti, facendo delle riserve; né può dirsi chiusa la corrispondenza al riguardo.

Inattanto, non può essere trascurato l'esame di una nuova situazione, creato nei rapporti del Colombo per la nuova misura

fissata alla indennità caro-viveri con effetto dal 1° corrente, perché la indennità portata al 35% dello stipendio, non può più considerarsi assorbita dal suo assegno personale di Lire 3000 lordo di trattenute, che si riduce a circa L. 2550 annue, mentre la indennità caro-viveri su di uno stipendio di L. 12.000, ammonta, in ragione del 35% a L. 4200 nette.

Il Consigliere Delegato propone pertanto che all'Ispettore Comm. Colombo sia corrisposta la differenza fra il suo assegno personale e la indennità caro-viveri che gli spetta in proporzione del suo stipendio.

Il Comitato approva.

II° Indennità caro-vivere al personale arrendi. Fu assunto dopo il 31 marzo 1918.

Il Consigliere Delegato, dopo avere ricordato come il Consiglio di Amministrazione abbia deliberato, in considerazione del caro-viveri, un aumento della retribuzione giornaliera del personale arrendatario in servizio a tutto il 31 marzo 1918, propone che, per ragioni di equità, ed in via di interpretazione del deliberato del Consiglio, l'aumento di retribuzione sia accordato anche

al personale assicurato assunto dopo il 31  
 Marzo 1918, a mand a mand che gli interessati  
 vengano a raggiungere un anno di anzianità,  
 trascurando, per semplificazione, le frazioni  
 di mese successive al compimento dell'anno  
 stesso.

Il Comitato approva.

III° Banca d'Italia. Assicurazione Collettiva  
 abbinata con la sottoscrizione del 5° Credito Nazionale.

Il Consigliere Delegato ricorda che per l'assicurazione collettiva del personale della Banca d'Italia, in connessione con la sottoscrizione del 5° Credito Nazionale, furono dal Consiglio di Amministrazione approvate le seguenti condizioni il 5 marzo 1918:

Personale da assicurare: Impiegati amm.<sup>vi</sup> n. 1081

„ di servizio „ 338

Capitale da garantire: L. 4.000 per ciascuno dei primi  
 mi dei secondi; in tutto L. 4.990.000

Premio unico complessivo: L. 2.576.457.56.

Decorrenza dei rischi: 1 marzo 1918

Le polizze sono state emesse durante l'anno scorso, e nei primi due mesi del corrente, man  
 mano che dalla Direzione Generale della Banca

venivano inviate le relative proposte. Non risultando però ancora completata l'operazione, il 17 marzo u. s. si ritenne opportuno avvertire la Banca d'Italia della necessità che si fossero trasmesse le proposte ancora mancanti, con la maggiore possibile sollecitudine, e in ogni caso non oltre il 15 aprile corr. perchè si possa completare la stipulazione dei contratti non oltre la fine del mese.

La Banca d'Italia, con lettera del 25 marzo, ha chiesto una dilazione per le difficoltà che essa ha incontrate ed incontra per la raccolta delle proposte riflettenti impiegati che si trovano all'estero o che erano prigionieri di guerra, e vanno ora via via riprendendo servizio.

Il Comitato, udite le comunicazioni del Consigliere Delegato lo autorizza a consentire alla Banca d'Italia la domandata dilazione, fino a tutto il venturo mese di maggio.

#### 11. Garanzia del rischio di viaggio e soggiorno.

Il Consigliere Delegato riferisce che in questi ultimi tempi sono state richieste con qualche frequenza garanzie di viaggio e soggiorno, per ragioni di affari così in paesi non contemplati dall'art. 14 delle condizioni generali di polizza, e particolarmente nel Brasile e nel

Paraguay; come pure in paesi contemplati dall'art. 14, ma per i quali le condizioni politiche sono tali, attualmente, da non potersi ritenere applicabile la concessione gratuita di quelle garanzie, come la Piumonia ed i porti del Mar Nero. Il Consigliere Delegato è d'avviso che sia opportuno, con una liberale interpretazione dell'art. 14, favorire le iniziative dei cittadini italiani che si propongono scopi di penetrazione commerciale nei mercati mondiali che si riaprono e si ravvivano, e che convenga pertanto proporre al Consiglio di Amministrazione i seguenti provvedimenti:

a) che per i contratti già in vigore, e per quelli da stipulare, possano essere rilasciati allegati speciali per la copertura a titolo gratuito dei rischi di viaggio e soggiorno, quando la copertura già richiesta da pubbliche Amministrazioni da Società commerciali o industriali, o anche dagli assicurati stessi in relazione alla propria professione per missioni o per viaggi aventi, come scopo, studio di mercati, ripresa di rapporti commerciali, impianto od esercizio di industrie;

b) che in merito ai paesi di cui al l'comma dell'art. 14 delle condizioni generali di polizza, possano essere accordate ai cittadini Italiani le stesse facilitazioni, per i viaggi autorizzati.

ti dalle competenti autorità italiane, anche prima della stipulazione della pace; con la sola riserva, per viaggi in regioni dove le condizioni interne lasciano temere la possibilità di tumulti e conflitti, di:

- escludere la morte in conflitti dipendenti da turbamenti dell'ordine pubblico;
  - applicare soprapremi non oltrepassanti la misura del 6,50% del capitale assicurato, per conservare la validità del contratto in ogni caso.
- Il Comitato approva.

Il Ministro Grossi Adelfo. Liquidazione.

Il Consigliere Delegato riferisce che il soldato Grossi Adelfo, della 306<sup>a</sup> Compagnia Boscaioli, assicurato con polizza mista di L. 3000 connessa con la sottoscrizione del Prestito Nazionale, venne a morte per influenza il 6 dicembre scorso, lasciando insoluto il premio trimestrale in scadenza il 21 Agosto.

L'Agensia Generale di Reggio Emilia, avendo ricevuto dopo il decesso del Comandante della Compagnia il detto premio, lo respinse.

Cra però il Comando stesso ha spiegato la insolvenza allegando il fatto che la quic-



tanza fu rimessa per l'incasso con ritardo, e in epoca in cui i militari assicurati, disposti per i loro lavori in una vasta zona montuosa, non erano in costante comunicazione col loro centro amministrativo, e questo non era sempre in grado di conoscere la dislocazione dei propri dipendenti. Aggiungeva il Comandante essere il caso pietoso perché alla morte del soldato, padre di quattro bambini, era seguita quella della moglie.

Per le ragioni così esposte, il Consigliere Delegato propone la liquidazione della polizza.

Il Comitato,

Obbedite le comunicazioni del Consigliere Delegato,

Ritenendo la inadempienza del soldato Grossi Adelmo al pagamento della rata trimestrale di premio scaduta nell'agosto 1918 giustificata da casi di forza maggiore,

autorizza la liquidazione della polizza a favore degli eredi.

Dopo di che, il Vice Presidente toglie la seduta

Il Vice Presidente

V. Magaldi

Il Consigliere Delegato

Il Consigliere Segretario

L. Hoffmann

